

ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
Nuova Serie – Vol. XLIV (CXVIII) Fasc. I

Storia della cultura ligure

a cura di
DINO PUNCUH

1



GENOVA MMIV
NELLA SEDE DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
PALAZZO DUCALE – PIAZZA MATTEOTTI, 5

Cultura giuridica e cultura della legge in Liguria tra medioevo ed età moderna: la legislazione statutaria

Roberta Braccia

1. La tradizione statutaria genovese

Guardando all'esperienza giuridica genovese e ligure in età bassomedievale va preliminarmente rilevato come la "cultura della consuetudine" – tipica dell'età altomedievale – venga progressivamente sostituita dalla "cultura della legge". Strettamente legata a questo processo, al termine del quale la *lex* prevarrà definitivamente sulla *consuetudo*, risalta l'ulteriore circostanza per cui tra XII e XIII in Liguria, come nel più ampio contesto italiano, si registra un aumento costante della produzione di materiale normativo scritto; l'intensificarsi dell'uso della "scrittura" è del resto un fenomeno che interessa anche gli atti giuridici privati, come dimostra la documentazione notarile coeva rimasta.

Le istituzioni protagoniste di questo modo di concepire e di conservare le norme sono soprattutto le *civitates*, luoghi di maggior popolamento e centri principali della rinascita economica e sociale del nuovo millennio, che esprimono la loro "libertà" politica attraverso la produzione di corpi normativi di contenuti e forme molto differenti tra loro.

Come è noto, la vitalità manifestata dagli organismi cittadini è contemporanea alla nascita di numerose scuole di diritto e alla "riscoperta" del diritto giustiniano; è la cosiddetta età del rinascimento giuridico medievale durante la quale si avvia un singolare fenomeno di mobilità che coinvolge i giuristi professionisti. Questi ultimi, spostandosi di città in città, ricoprono posizioni istituzionalmente rilevanti, come podestà, giudici, notai, e mettono a disposizione della collettività un patrimonio di concetti tecnici e terminologia uniforme spesso efficacemente testimoniato dalle fonti normative di tali ordinamenti: gli statuti cittadini. In Italia e in Europa tra XII e XIII secolo i giuristi e il diritto locale (*ius proprium*) iniziano ad acquisire un peso sempre crescente non solo nell'ambito delle nuove organizzazioni politico-istituzionali insediate sul territorio, ma anche di fronte ai due ordinamenti universali (Impero e Chiesa).

In Liguria sono rimaste precoci testimonianze di elaborazione di norme di diritto proprio che risalgono al periodo della formazione dei comuni e dei grandi conflitti con l'impero, da Federico I a Federico II; rispetto, però, alla tradizione giuridica di altre realtà comunali liguri, quella genovese è senza dubbio quella più indagata.

La "storia statutaria" di Genova può farsi iniziare nel XII secolo quando il lavoro di scrittura e utilizzo dei testi veniva portato avanti nella giovane cancelleria genovese, importante struttura dell'organizzazione cittadina. In questa fase il principale frutto della scrittura di norme e consuetudini locali a Genova, come altrove, sono i *brevia* che si traducono formalmente in "norme programmatiche" giurate. Da questo punto di vista non vanno però assolutamente dimenticati i *Libri Iurium* (raccolte di patti e contratti stipulati dal comune genovese con privati e comunità) dal primo dei quali, in particolare, possono essere tratte utili informazioni per comprendere il processo di formazione dei più antichi *brevia* e di altre forme di produzione normativa che caratterizzano l'intera esperienza giuridica genovese d'*ancien régime*: i *capitula*. Lo stretto legame tra *brevia* e *libri iurium* è dimostrato ad esempio dal fatto che spesso nei *brevia* si riportavano documenti di tipo pattizio che successivamente risultano essere stati registrati anche negli statuti.

Per quanto concerne le fonti normative genovesi del XII secolo ci sono rimasti tre *brevia* (1143-1157-1161), tutti realizzati quando ormai si era stabilizzato il regime consolare, magistratura il cui nome costituisce un evidente richiamo alla Roma repubblicana, ormai nota nei suoi molteplici aspetti grazie alla rinascita culturale del tempo. All'interno dei *brevia* sono inserite norme, consuetudinarie e non, dal contenuto più vario che toccano sostanzialmente tutti i rami del diritto attraverso un linguaggio giuridico che evoca per certi versi quello romano.

Confrontando questi primi prodotti, espressioni della "cultura della legge" inaugurata dal neonato Comune genovese, con prodotti successivi della fine del XII e degli inizi del XIII secolo si rileva un significativo cambiamento che accompagna anche i mutamenti politici e istituzionali dell'ordinamento cittadino, non ultima la comparsa della figura del podestà. Il cambiamento riguarda sia la forma della legge, sia i suoi contenuti. Si perviene in particolare ad una forma di scrittura più evoluta e, contemporaneamente, si assiste al passaggio dalla forma "breve" alla forma "statuto" durante il quale fu portata a termine una fusione-rielaborazione delle norme in un corpo più o meno unitario; per qualche tempo inoltre restarono ancora

in uso diversità lessicali per designare un oggetto ormai identificato (prevale il termine *capitulum*).

Della prima stesura dello statuto genovese mancano purtroppo testimonianze dirette; sappiamo con certezza che nel 1221 subì le premurose “cure” di un inviato pontificio che cancellò alcune norme potenzialmente lesive della libertà ecclesiastica al fine di garantire l’immunità fiscale e giurisdizionale dei clerici.

Chi veramente diede nuovo impulso e vitalità alla legislazione genovese nel Duecento fu Iacopo Baldovini, famoso giurista nonché maestro dello studio bolognese, chiamato a Genova come podestà (1229). Come narra l’annalista Caffaro nel 1229 il Baldovini, protagonista anche del rinnovo dei *libri iurium: capitula emendavit et ipsa per libros distinxit*. Allo stato attuale delle fonti è difficile poter dire quanto profonda e innovativa sia stata l’attività del Baldovini, nominato unico emendatore, che ovviamente portava con sé una cultura giuridica di stampo romanistico: un suo merito fu senz’altro quello di aver risistemato da un punto di vista logico-giuridico lo statuto duecentesco dividendolo tematicamente in libri, con la particolarità tutta genovese di un libro dedicato al diritto mercantile.

È opportuno ricordare a questo punto che, se è vero che giuristi e comuni hanno attraversato fasi di contrasto e di collaborazione, Genova è tra le prime istituzioni comunali a sperimentare l’intervento di un dottore nella redazione della legislazione statutaria cittadina. La presenza di giuristi dottori nel comune genovese è dovuta inoltre alla circostanza per cui con il regime podestarile si aprì una fase istituzionale nella quale l’amministrazione della giustizia veniva svolta e legittimata sempre più spesso da professionisti del diritto. Si tratta indubbiamente di un fenomeno culturale importante che si completò a Genova come in altre città italiane rapidamente e in maniera esemplare per l’Europa intera.

Per quanto concerne il processo evolutivo dello statuto genovese è ragionevole ritenere – anche alla luce di altre esperienze simili – che nell’utilizzarlo venisse continuamente adattato, ampliato o modificato. Da qui la necessità di intervenire sui testi eliminando le contraddizioni e il disordine sistematico derivante dalla stratificazione delle norme statutarie. Deputati alle riforme erano gli “statutari”, scelti spesso tra tecnici del diritto, per formazione depositari di una cultura di stampo romanistico. Ma questo è solo uno dei motivi per cui i richiami e i rinvii al diritto romano nelle fonti statutarie genovesi più antiche sono così numerosi e marcati. Non va di-

menticato che la presenza o meno del diritto romano nella cosiddetta “gerarchia” delle fonti, per cui il diritto comune (romano e canonico) doveva essere applicato in via sussidiaria e suppletiva, non era solo una faccenda di mera dottrina, ma era vissuta come valore centrale della comunità stessa (e del mondo dei giuristi ivi gravitanti). Vista la naturale e strutturale incompletezza del testo statutario, lo spazio riservato al diritto comune risultava, quindi, inevitabilmente molto ampio.

Uno strumento efficace per limitare gli interventi dei giuristi dottori nella fase applicativa dello statuto era rappresentato dall’obbligo di interpretazione letterale delle norme in esso contenute. Agli operatori del diritto era con chiarezza vietato di far valere, nei confronti dei testi statutari, le tecniche ermeneutiche apprese nelle aule universitarie; si legge infatti negli statuti genovesi più antichi a noi giunti: *Ego omnia capitula in hoc volumine scripta observabo et observare tenebor bona fide sicut scripta sunt sine aliquo extrinseco intellectu.*

A metà Trecento, tra il primo dogato di Simone Boccanegra e la prima signoria viscontea, Genova diventa un interessante laboratorio politico-giuridico in cui continuità e discontinuità si intrecciano continuamente e in cui prende forma anche un altro genere di statuto: le *regulae*.

La prima compilazione di *regulae* rimastaci risale, però, al 1363, doge Gabriele Adorno. Come sottolinea Piergiovanni, «l’esame della normativa in questione si presenta interessante sia per il tipo di organizzazione che configura, sia sotto il profilo della cultura giuridica». In particolare per quanto concerne la cultura giuridica trasmessa nel testo legislativo dai compilatori protagonisti dell’*iter* formativo delle *regulae* (tra cui Richardus de Pessina), si può senz’altro dire che è fortemente impregnata dei dogmi del diritto comune. L’ossequio al diritto canonico si evince intanto dalla terminologia utilizzata: non *statuta* ma *regulae*, vocabolo che, mutuato da un brano del Digesto, definiva allora la normativa ecclesiastica. Un riferimento espresso al diritto canonico si trova peraltro nel *proemio* in cui sono presenti due citazioni del *Decretum Gratiani*; nello stesso *proemio* si dispone poi che le *regulae* siano *edite more legum*, un inciso che costituisce un chiaro riferimento ad un noto passo del Codex giustiniano e che lascia intravedere la velleità o, se vogliamo, la presunzione dello statutario di avvicinare la sua umile attività a quella dei padri dei *corpora* universali.

Per quanto attiene ai contenuti si può affermare che le *Regulae* fin da subito rappresentarono quel sistema separato di norme dedicate alla figura

del doge in rapporto al sistema di governo, offrendo un quadro del sistema delle magistrature solo parziale in quanto molte di esse avevano propri ordinamenti; sono inoltre un efficace sistema volto a disciplinare normativamente il ruolo e i rapporti tra gli ordini sociali.

Pochi anni dopo, nel 1375, il doge Domenico di Campofregoso incaricò una commissione di compilatori – tra cui i giuristi Petrus de Castilione e Bartholomeus Lomelinus – di preparare un nuovo *volumen parvum* di *capitula*. La novità più evidente introdotta dagli statuari del 1375 è senza dubbio l'unificazione formale del dettato delle norme, nel senso che scomparire la formula del breve, utilizzata ancora nella redazione statutaria precedente. Anche la materia subisce una profonda risistemazione che vede esclusa dalla normativa civile e criminale la normativa mercantile in quanto, secondo gli statuari, essa avrebbe dovuto confluire in un nuovo *volumen magnum*, dedicato alla norme politiche. Ma l'auspicato *volumen magnum* fu redatto solo nel 1403 sotto la dominazione francese ad opera del luogotenente Jean Le Meingre detto Boucicault. Si trattò di un lavoro complesso, iniziato nel 1400, e affidato ad una commissione di cui l'elemento più rappresentativo era il giureconsulto Giacomo di Campofregoso, personaggio da sempre molto attivo nella vita politico-istituzionale genovese.

Nel 1413, sotto il Dogato di Giorgio Adorno, col mutare del governo e conclusa l'esperienza della dominazione francese, si affrontò ancora una volta il problema della legislazione statutaria cittadina e furono così approntate due nuove compilazioni: una di *capitula* e una di *regulae*. La compilazione del testo delle *regulae* fu portata a termine da una commissione guidata dal giurista Leonardo Cattaneo, che utilizzò ampiamente la raccolta del 1363, pur adattandola alle esigenze politiche e istituzionali del tempo. A capo della commissione incaricata di riformare i *capitula* vi era invece Damiano Pallavicino anch'egli, come Cattaneo, tecnico del diritto. Questo continuo coesistere di due sistemi autonomi di norme – *capitula* e *regulae* – resterà una caratteristica dell'evoluzione giuridico-istituzionale genovese, nonostante i mutamenti politico-istituzionali e del linguaggio.

Il lavoro di aggiunta e correzione dei testi disponibili diventa ancor più ricco di significato in rapporto all'edizione che venne fatta alle fine del Quattrocento dal letterato lunigianese Antonio Maria Visdomini, mosso dall'intento di dare maggiore conoscibilità allo statuto genovese, come si evince dalla dedica ai fratelli Agostino e Giovanni Adorno. Questa prima edizione "privata", realizzata a Bologna e poco curata dal punto di vista te-

stuale e del metodo compositivo, non si distingueva molto dalle singole copie d'uso manoscritte allora circolanti. Spinto probabilmente dalle stesse idee, un cancelliere genovese (Raffaele Ponsone) pochi anni dopo iniziò a raccogliere in un volume altre fonti di diritto proprio come, ad esempio, le *leges senatoriae*. Queste iniziative segnalano, forse, un importante cambiamento culturale nel modo di pensare e di usare la “legge”: si afferma cioè l'idea che sia necessario non solo conservarla ma anche renderla effettivamente reperibile, conoscibile e fruibile.

La struttura assunta dal modello statutario genovese tra Due e Quattrocento rimase invariata anche nel periodo seguente e in qualche modo informò di sé tutta la prassi normativa fino alla fine della Repubblica stessa con alcuni cambiamenti che ebbero luogo soprattutto a livello lessicale, infatti non si parla più di *regulae*, ma di *constitutiones*, *leges*, *reformationes*. Si tratta di vere e proprie leggi costituzionali sia per motivi lessicali sia per motivi strutturali, essendo tese alla “difesa della legalità”; il riferimento è alle famose *Reformationes* del 1528, che segnano la nascita della Repubblica genovese, e alle *Leges Novae* del 1576.

Da questo punto di vista è stato osservato come la storia genovese, a differenza di altre realtà statuali del tempo (Firenze, Venezia), si presenti in qualche misura singolare: la costituzione a Genova era scritta (fossero le *regulae*, fossero le *leges* cinquecentesche), ma soprattutto non era affidata a singoli provvedimenti, ma a corpi statutari distinti e piuttosto organici; questi corpi sono complessi di norme scritte consapevolmente predisposti di volta in volta come fonte unitaria per disciplinare la futura vita politica genovese: ciò che ne costituiva l'oggetto era sottratto alla discrezionalità politica, in forza di una ben delineata “legalità costituzionale”. Va sottolineato inoltre come questi testi circolassero ampiamente tra utenti e uffici senza contare che dalla seconda metà del Cinquecento furono posti a stampa.

Una riforma dell'apparato amministrativo e giudiziario, suggerita dalle leggi del 1528, era però incompleta senza una riforma delle norme criminali e civili. Nel 1556 furono promulgati gli statuti criminali riformati, editi l'anno successivo, mentre nel 1588 si completò il lavoro di elaborazione degli statuti civili (stampati a Genova nel 1589). Gli statuti civili e criminali furono così profondamente rivisti: sono un testo nuovo frutto anche di una diversa architettura sistematica interna (le diverse partizioni in libri; le materie trattate; il linguaggio utilizzato: molto interessanti le novità lessicali adottate per definire i differenti soggetti istituzionali, comprese le diverse realtà insediative).

A prescindere dai contenuti di queste riforme, non analizzabili in questa sede, va rilevato un significativo cambiamento: i *capitula civilia e criminalia*, fino a questo momento circolanti in un unico corpo, furono sdoppiati in due corpi separati con caratteristiche e cadenze ora comuni, ora distinte anche per il differente legame con il terzo corpo di norme ovvero le già menzionate *leges novae* del 1576, ultima grande modifica portata al sistema “costituzionale” della Repubblica.

La redazione degli statuti civili cittadini del 1588, la cui preparazione fu particolarmente lenta e laboriosa, essendo iniziata già negli anni Cinquanta, rimarrà in vigore sino al Settecento. Della commissione incaricata di approntare la riforma fecero parte due pratici di grande esperienza, Antonio Roccatagliata e Francesco Tagliacarne, che contribuirono a rendere il testo molto più articolato (furono reinserite infatti al suo interno disposizioni in materia commercialistica escluse nelle redazioni precedenti del 1375 e del 1413) e dotato di una maggior sistematicità rispetto al testo del 1413-14. La lunga vigenza di queste norme, scritte in latino (edite in volgare a cura del notaio Orazio Taccone), non è solo formale, ma anche sostanziale come dimostrano sia le molteplici edizioni, ben sedici in 120 anni, sia l'ampia utilizzazione che ne fecero la giurisprudenza e la dottrina fino alla fine del XVIII secolo.

Gli statuti criminali del 1556, invece, oltre ad essere editi più volte, vennero “aggiornati” (non si può dire riformati) in diverse riprese a partire dal 1616 ad opera del cancelliere Ottaviano Corriggia, un testo che venne poi rivisto nel 1653 ad opera dei giuristi Giovanni Battista Casanova e Giovanni Battista Rezoagli con scarsi risultati; l'ultima edizione aggiornata si ebbe, infine, nel 1669-1671.

2. La legislazione statutaria in Liguria

Nonostante la parziale dispersione del patrimonio documentario relativo, si può dire che le prime vicende della “storia statutaria” delle altre città liguri non sembrano differenziarsi molto da quelle genovesi. Nel Duecento le *civitates* più importanti come Albenga, Savona, Noli e Ventimiglia, tutte dislocate nel ponente, Sarzana, nel levante, e alcune comunità rurali (ad esempio, Cipressa e Terzorio, Penna, Castellaro) dispongono di una propria legge scritta. Si tratta di complessi normativi più o meno articolati, in lingua latina, che, redatti nella forma del breve, lasciano intuire la partecipazione di professionisti del diritto imbevuti dei fondamenti e dei tecnicismi del *Corpus Iuris Civilis*, pur conservando talvolta sia negli usi lessicali sia nei con-

tenuti elementi tipici del diritto germanico. Paradigmatica di questa sorta di “contaminazione”, di cui si già parlato nel saggio precedente di Piergiovanni, è la previsione dell’istituto della vendetta o dei cosiddetti “giudizi di Dio” come mezzi di risoluzione delle controversie, ampiamente richiamati, ad esempio, dagli antichi statuti della comunità di Apricale editi dal Lamboglia.

Nella seconda metà del Duecento tutte le città liguri sono ormai vincolate a Genova da patti, conservati nei *Libri Iurium*, che ne hanno sostanzialmente sancito la sudditanza politica anche per i secoli a venire; si tratta di un legame che non impedisce agli ordinamenti cittadini “convenzionati” di avere un’autonoma potestà legislativa di cui approfittano largamente promulgando i propri statuti e fissando per iscritto le proprie consuetudini.

Nonostante le peculiarità e gli elementi di differenziazione, che indubbiamente presentano, tali testi, come del resto la maggior parte degli statuti liguri, fin dal Due-Trecento rispecchiano l’ampia diffusione del modello statutario genovese. Nel processo di scrittura dei vari corpi statutari sono rilevabili numerosi casi di imitazione, formale e sostanziale, nei confronti della legislazione genovese che interessano non solo i territori di diretta dominazione, ma anche contesti politico-territoriali non sottomessi direttamente a Genova, come appunto le città convenzionate.

Non a torto, alla luce di queste “derivazioni” si potrebbe parlare di “diritto ligure” – termine già utilizzato impropriamente da Besta che non aveva intuito con esattezza la portata e le dinamiche di tale fenomeno – ad indicare la presenza di un denominatore comune tra gli elementi caratterizzanti la produzione statutaria della Liguria nel secondo medioevo.

Nell’individuare questo tipo di corrispondenze formali e sostanziali tra i testi posti a confronto chiaramente si è cercato di comprendere modalità, strumenti e canali attraverso i quali la normativa genovese divenne un modello cui più o meno espressamente conformarsi.

Sebbene la circolazione dei giuristi rappresenti un fondamentale elemento di omogeneizzazione, anche in assenza rapporti di stretta dipendenza politica, la ragione di questa fortuna del modello genovese va ricercata altrove. La produzione diversificata di statuti nella Liguria tardo-medievale può essere intanto letta come un riflesso dell’organizzazione territoriale di Genova. Per usare un’espressione di Savelli, al tavolo dello statutario si assiste a «prestiti diretti, copiatore e adattamenti» riscontrabili sia in località soggette a Genova, sedi di podesterie o vicariati, sia in centri sottoposti a

famiglie del ceto di governo cittadino, segno evidente che lo statuto sembra vivere quasi di vita propria; come ha suggerito lo stesso Savelli i processi imitativi non sono solo ed esclusivamente legati all'autorità della Dominante, ma, piuttosto, risentono di una situazione di egemonia culturale: accertata infatti l'esistenza di un'area di dominazione politica risulta non facile poter dimostrare quanto la presenza in un testo di un numero più o meno grande di capitoli sia il frutto di un intervento dall'alto, e quanto invece non sia la conseguenza di scelte di carattere imitativo. I *capitulatores* sapevano di dover conciliare le esigenze di pratiche sociali locali con lo schema di fondo offerto dalla legislazione genovese.

La riviera di Ponente rispetto a quella di Levante presenta una situazione molto diversa, nel senso che vi è una più intensa produzione statutaria, dovuta alla presenza di poteri e autonomie locali più sensibili e legati alla conservazione del loro patrimonio giuridico.

Nonostante i manifesti tentativi di conservare le proprie tradizioni e consuetudini, anche nel Ponente come accade a Levante, al proprio tavolo lo statuario copia statuti di città e comunità diverse da quelle per cui sta "lavorando" e il modello è quasi sempre quello genovese. Non solo si hanno veri e propri casi di imitazione, ma addirittura si presenta pure un caso di "adozione" statutaria: come si evince dall'atto di approvazione degli statuti di Stella del 13 febbraio 1550 essi non sono altro che gli statuti della vicina comunità di Celle del 1414 tradotti in volgare.

Nella Liguria occidentale peraltro è stata isolata un'area di influenza statutaria, distinta dall'area di influenza genovese, in cui gravitano molte comunità le quali, pur subendo una continua serie di passaggi da una giurisdizione ad un'altra, mantennero una propria identità, ossia restarono nel tempo nuclei feudali, cioè domini dei marchesi Del Carretto o dei marchesi di Clavesana, senza passare sotto il governo diretto né del Comune di Genova né di un altro ordinamento cittadino (si pensa ad esempio alle comunità di Finale, Pallare, Carcare, Millesimo, Altare, Cengio).

Come si è detto, la cultura della "legge scritta" interessa e coinvolge città e comunità, siano esse borghi o ville. Gli statuari in questi casi non sono giuristi di grande fama; solitamente vengono incaricati della redazione del testo il notaio/cancelliere del luogo e alcuni "boni viri", scelti tra i capi famiglia e i notabili della comunità. Nonostante essi siano privi di una cultura giuridica vera e propria, nel senso che non hanno una formazione di tipo universitario (e quindi di stampo romanistico), dimostrano una profonda

conoscenza degli usi e delle consuetudini locali, dei rapporti tra i consociati e, soprattutto, del territorio e delle sue risorse.

Tutto ciò si accompagna ad un profondo rispetto verso queste norme che vengono gelosamente custodite e giurate. Mettere il diritto in forma scritta significa non solo garantirne la conservazione e la memoria, ad esempio con norme che obbligano qualche soggetto a tutelare lo statuto incatestandolo, facendone fare un certo numero di copie, chiudendolo *in scrineo communis*, in un convento, ma anche e, soprattutto, renderlo consultabile dagli operatori del diritto e dai destinatari dei precetti normativi; vi erano infatti norme che imponevano la lettura pubblica e periodica dello statuto ai membri della comunità. Per il resto non sembrano esistere regole o prassi conformi. Lo statuario procede liberamente alla redazione del testo, inserendo commenti ed espressioni di taglio non propriamente giuridico; ad esempio negli statuti di Albenga del 1288 si legge:

«Quoniam homines de Finario novas exactiones et nova pedagia non sibi nec aliis sed solum contra homines Albingane, quod est adversus Deum et homines, statuerunt, volentes contra eos ad simile procedere iuxta Catonem: “tu quoque fac simile, sic ars deluditur arte”... ».

Il risultato del lavoro dello statuario operante nei centri minori è molto spesso una legislazione di tipo differente rispetto a quella cittadina. Le norme inserite in questi testi, di numero decisamente inferiore, risultano “semplificate” in rapporto a quelle proprie degli statuti delle città dominanti; spesso vengono mutate da questi, mutilate delle parti troppo complesse e poco funzionali ai meccanismi di amministrazione della giustizia della comunità.

Per quanto concerne i contenuti si può dire che le scelte operate dagli statuari in tema di diritto privato, sia nelle città sia nelle comunità, ricadono soprattutto sul diritto di famiglia e ciò in ragione del ruolo assunto dalla stessa nella realtà politica, economica e sociale del Medioevo. A proposito di dote e di rapporti patrimoniali tra coniugi si rileva inoltre come nella maggior parte degli statuti sia prevista almeno una disposizione dedicata alla dote, cioè al complesso dei beni che la donna portava dalla casa paterna *propter matrimonium*; negli statuti liguri, come negli statuti dell'Italia settentrionale e centrale, la dote rappresenta per la donna la quota legittima sul patrimonio familiare, in osservanza al principio *dos succedit loco legitimae*. Caratteristica comune a molti degli statuti liguri considerati, anche tardi, è inoltre la equiparazione tra donne dotate e donne non dotate in caso di comune succes-

sione in assenza di maschi; a titolo di corrispettivo per tale esclusione era fatto però obbligo agli eredi di dotare le figlie in maniera congrua.

Nella costruzione dello statuto del centro minore sia feudale che subordinato ad una *civitas*, il diritto di famiglia ruota intorno alle disposizioni relative alla capacità d'agire della donna e ai diritti di successione di cui è titolare. Le differenze che presentano gli statuti al riguardo riflettono ancora una volta la loro diversa situazione politica, legata ad una maggiore o minore "vicinanza politica" con Genova.

Un altro esempio interessante concerne un particolare istituto di chiara derivazione romanistica che permetteva al minore maschio di ottenere una sorta di emancipazione nei confronti del *pater familias*, in grado di consentirgli una maggior capacità contrattuale: la *venia aetatis*. Ebbene, le norme relative a questo istituto possono essere trovate esclusivamente in alcuni statuti di ordinamenti che rientrano nella zona di influenza politica e giuridica genovese (ad esempio, Albenga, Albisola, Noli, Sassello, Savona, Stella, Loano) mentre non sono rintracciabili in statuti di comunità soggette a poteri differenti. Stesso discorso vale inoltre per l'antefatto, un istituto assimilabile alla *donatio propter nuptias* romana che consentiva alla vedova, esclusa dalla successione legittima, di trattenere una parte del patrimonio del marito defunto proporzionata al valore della dote conferita nel matrimonio.

In conformità a quanto è già stato enunciato in via generale in altri studi, da un'analisi di un campione piuttosto consistente di statuti liguri, si è constatato che non vi sono vere e proprie regole giuridiche per le obbligazioni e che quasi tutte quelle che si possono trovare e leggere riguardano più che altro le prove di esse, la simulazione e la frode.

In sintesi si può dire che tra le diverse vicende che possono interessare i rapporti obbligatori è presa in considerazione dagli statuari soprattutto l'ipotesi di insolvenza del debitore, quale momento patologico del rapporto, mentre resta esclusa dal diritto statutario la disciplina relativa alla classificazione e alle fonti delle obbligazioni. Ad essa si fa riferimento e rinvio nelle disposizioni che richiamano e regolano sia i modi di estinzione delle obbligazioni sia la loro trasmissione sia le garanzie, sempre, secondo un approccio più casistico che giuridico. Anche in quest'ambito ricorrono negli statuti di area genovese le stesse norme e gli stessi istituti come, ad esempio, la procedura relativa alla *elevatione canelle*, da attivare in caso di insolvenza del debitore oppure il divieto di ricorrere ad una legge del Codex giustiniano, disciplinante un istituto, la *bonorum cessio*, che già nel diritto romano servi-

va al debitore per evitare la esecuzione personale, ma che, ad un certo punto, la dottrina di diritto comune iniziò a considerare un *beneficium sive remedium miserabile et flebile debitori pro evitandis carceribus concessum* (M.A. SABELLI, *Summa diversorum tractatorum*, Venetiis apud P. Balleonium 1707, voce *cessio*).

Generalmente negli statuti dei centri minori (che si possono convenzionalmente definire “statuti rurali”) a differenza degli statuti delle città non è dedicato molto spazio al diritto processuale. Di solito si obbligano i consociati a risolvere privatamente ed in via equitativa le controversie, mediante il ricorso all’arbitrato o al sistema del compromesso; gli arbitri, i *boni homines*, non dovevano essere *legum periti*, ma solamente “non sospetti” alle parti. I meccanismi giudiziari, se previsti, implicano quasi ovunque un abbandono delle formalità ed un allontanamento dagli schemi richiesti dal processo romano-canonico (*solemnis ordo iudiciarius*), sostituito dal processo sommario inaugurato dal diritto canonico, le cui formule, vista l’intensa ricorrenza, risultano ben note a tutti gli operatori del diritto e agli statuari che le fissano sistematicamente negli statuti.

Una delle fasi processuali solitamente assenti negli statuti dei centri minori riguarda la procedura di appello: le comunità soggette ad una dominante o ad un signore feudale dovevano ricorrere all’autorità immediatamente superiore che quindi, nel primo caso, determinava la procedura da seguire in tale giudizio e nel secondo caso decideva in base al suo *arbitrium*, oppure predisponava l’intervento di un *sapiens legista*, non in funzione di consulente di parte, ma quale organo giudicante.

Da un punto di vista formale soprattutto dalla fine del XVI secolo, talvolta, contestualmente alla “riforma” dello statuto si procede al suo volgarizzamento, ovvero alla trasposizione del testo dal latino in italiano (accade, ad esempio, a Borghetto Santo Spirito, Sassello, Calizzano, Carcare). Tale operazione, affidata solitamente alla capacità dei notai, fu avvertita sempre di più come necessaria e imprescindibile per una maggiore e migliore conoscenza delle norme statutarie da parte di coloro cui erano destinate.

Tra Cinque e Seicento la produzione statutaria ligure delle città e dei centri minori, in un periodo che è di grande fermento legislativo, presenta per lo più due tipologie di norme: i capitoli politici e i bandi campestri. Per diverse ragioni, di natura politica e istituzionale legate soprattutto alla formazione dello Stato genovese, raramente si legifera nelle città e nelle comunità in materia di diritto privato o di diritto penale, campi in cui trova ormai

esclusiva applicazione il diritto statutario genovese, e, in subordine, il diritto comune.

Specialmente nel caso dei bandi campestri, che regolavano lo sfruttamento e la tutela delle risorse private e collettive, la preparazione scientifica e culturale richiesta allo statutario è quasi irrilevante e tale era spesso la preparazione di chi tali norme doveva applicare. I giudicanti locali erano infatti scelti tra i notabili del luogo nella migliore ipotesi “letterati”, mentre il reclutamento delle guardie campestri doveva essere ancora meno selettivo. Quel che si intende dire è che il tipo di norme prodotte non necessitava di essere elaborato sulla base di schemi e principi giuridici insegnati negli *Studia* o indagati dalla dottrina.

Era sufficiente pertanto che la norma descrivesse condotte illecite (i “danni dati”) e predisponesse sanzioni individuando il destinatario della stessa; tuttavia, nonostante la semplicità concettuale, il risultato di questo tipo di scrittura dimostra quasi sempre una manifesta incapacità degli statuari di tradurre in norme comprensibili e formalmente accettabili i fatti attinenti la materia campestre, dando luogo a confusioni e incertezze tali da doverne richiedere un aggiornamento e una riscrittura costanti.

3. *Il bagaglio culturale dei pratici: i commentari agli statuti*

Sul finire del Cinquecento si chiude, quindi, con la promulgazione degli statuti criminali del 1556 e civili del 1588 la grande tradizione statutaria genovese in materia.

Nel Seicento, ormai consolidata la Repubblica genovese, alcuni giuristi liguri, magari non proprio consapevolmente e nemmeno spontaneamente, usano le armi del diritto e della storia nella costruzione di un sentimento “regionale”. Consulenti professionisti, incaricati di redigere pareri per conto della Repubblica, li troviamo spesso impegnati in complesse controversie dove è discussa la supremazia politica e la giurisdizione genovese su alcune comunità facenti parte del Dominio. Queste controversie offrono lo spunto ai “consultores” per rimeditare su vicende ed episodi ormai lontani nel tempo (come il diploma di Federico Barbarossa) capaci di fondare, legittimandola, la superiorità genovese sul territorio ligure. Contemporaneamente il diritto statutario genovese si inserisce in base a *foedera* di soggezione o di alleanza nella gerarchia delle fonti di molti ordinamenti cittadini e non cittadini, legati o subordinati alla Repubblica, dando vita alla cosiddetta omogeneizzazione del diritto (specialmente quello civile). In pratica, come accade anche

in altri contesti statali, il diritto della Dominante non solo è considerato il “diritto comune”, ma soppianta progressivamente in ambito civile e criminale il diritto locale delle comunità soggette.

Aumentata la funzione politica e normativa della tradizione giuridica genovese non stupisce che alcuni giuristi genovesi si muovano verso un nuovo genere letterario che, diffusosi altrove in Europa già nei secoli precedenti, approda in Liguria nel XVII secolo: i commentari agli statuti.

Dalla loro struttura e dai loro contenuti è possibile intuire quale fosse la cultura e la preparazione dei professionisti del diritto operanti nell'apparato burocratico-amministrativo genovese. Si tratta infatti di opere, giunte a noi manoscritte e ad oggi ancora da censire e analizzare, realizzate in prevalenza da giuristi pratici, anonimi nella maggior parte dei casi, destinate ad un uso personale, in cui sono isolate e affrontate le questioni più importanti emergenti dall'interpretazione e dall'applicazione delle singole norme dei corpi statutari della Repubblica. È poi ampiamente utilizzata la legislazione genovese non inserita nei testi statutari, il diritto “nuovo” (leggi e decreti); tra le fonti adoperate non mancano all'appello lo *ius commune* nonché la giurisprudenza della Rota genovese. In particolare, tra le fonti giuridiche più richiamate in questi commentari agli statuti della Dominante, è stata rilevata in via generale una massiccia utilizzazione da parte dei giuristi genovesi della giurisprudenza della Rota romana.

I commentari agli statuti di Genova più citati dalla storiografia giuridica sono di Giovanni Battista Casanova (1577-1658); si tratta dell'opera, in lingua latina, intitolata *Adnotationes ad statutum Genuae*. Sebbene nate come prontuario personale per la professione, ebbero sicuramente una notevole circolazione nell'ambiente forense, come dimostra il gran numero di copie di dubbia paternità e spesso discordanti tra loro che furono realizzate con l'alternativo titolo di *Observationes*, *Collectanea* o *Dilucidatio*.

Come si è anticipato a proposito di questo tipo di opere, la dottrina e la giurisprudenza richiamata dal Casanova costituiscono un buon campione di quale letteratura giuridica fosse utilizzata dai giureconsulti, andando cioè a costituire la *communis opinio* riconosciuta nella realtà ligure cinque-seicentesca. Si può in sostanza dire che nell'opera del Casanova si intuisce quale poteva essere mediamente il bagaglio culturale dell'uomo di legge genovese nel XVII secolo.

Sicuramente intenzione del giurista non è fare sfoggio della propria scienza giuridica, ma fornire uno strumento utile nonché di rapida consul-

tazione per l'attività forense. Rientra nel bagaglio culturale dell'avvocato genovese una buona conoscenza del diritto vigente in ordinamenti giuridici e politici differenti, da cui trarre spunti teorici e pratici per la soluzione di problemi legati alla professione. Nell'annotare "commentandole" le varie disposizioni Casanova opera spesso un confronto con la normativa statutaria precedente e abrogata (confronto introdotto dall'espressione *desumptum ex statuto antiquo*), offrendo così una interessante ricostruzione storica della legislazione statutaria genovese. Addirittura l'autore consiglia di interpretare alcune norme dello statuto sulla base di disposizioni statutarie precedenti omesse o riformulate nel testo legislativo commentato. Talvolta, infine, Casanova afferma che lo statuto in esame è *odiosum*, ovvero palesemente contrario alle norme e ai principi espressi dallo *ius commune*.

Molto simili alle *Adnotationes* del Casanova sono le *Excursiones ad utraque Statuta Serenissimae Reipublicae Genuensis*, opera manoscritta di Giovanni Agostino Solari, giurista di Chiavari del XVII secolo. Questo commento agli statuti civili e criminali genovesi, conservato presso la Biblioteca della Società Economica di Chiavari, a detta dello stesso autore fu iniziato nel 1645 e in tutto consta di 6 volumi. In sostanza Solari esaminando le rubriche degli statuti della Dominante cita sia la dottrina di diritto comune sia la giurisprudenza ligure (*vota*) e, soprattutto, utilizza ampiamente l'opera di commento agli statuti del Casanova, circostanza che dimostra ancora una volta la sua fortuna nell'ambiente forense genovese.

Nonostante la loro importanza e la loro circolazione i commentari del Casanova, come quelli di altri giuristi, non suscitarono mai l'interesse degli stampatori genovesi, per quanto questi ultimi, ad un certo punto, si siano rivelati indubbiamente intenti a rispondere alla crescente richiesta di testi giuridici da parte degli operatori del settore, come si vedrà meglio più oltre nel saggio di Fortunati.

Fa parte invece della produzione giuridica dell'editoria genovese un'opera di Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi, il più importante giurista genovese del suo tempo. Si fa riferimento alle note *Elucubrationes ac resolutiones et ad integra statuta de decretis, ac de successionibus ab intestato Serenissimae Reipublicae Genuensis* stampate a Genova per i tipi di Scionico nel 1697. Secondo le intenzioni dell'autore questo commento limitato ad alcune parti degli statuti genovesi dedicate al diritto successorio sarebbe stato destinato esclusivamente al suo uso personale, ma, come sottolinea Piergiovanni, se

questa primitiva intenzione avesse avuto seguito molto probabilmente non sarebbe mai stata pubblicata.

A proposito di commentari agli statuti, vanno ricordate infine le *Collationes pontificii et caesarei iuris ad statutum civile Serenissimae Reipublicae genuensis* dell'avvocato Giuseppe Bottino, opera che ebbe un certo successo in ambito genovese e ligure tant'è vero che venne edita due volte, nel 1676 e nel 1787. Con le sue *Collationes* Bottino tentò di ricercare tutte le possibili concordanze tra il diritto locale e la tradizione romanistica per esaltare la superiore dignità di quest'ultima e appoggiarne una più diffusa applicazione ed utilizzazione. La rinomanza e il prestigio che per più di un secolo godette l'opera del Bottino nell'ambiente legale genovese ci sono testimoniate anche dal Casaregi che nelle sue *Elucubrationes* cita spesso quest'autore con l'epiteto "eruditissimus". In realtà, come sottolineato dalla più recente storiografia, l'entusiasmo dimostrato dai pratici (notai e avvocati) nei confronti dell'opera del Bottino era dovuto alla struttura della stessa che con quella sua continua giustapposizione dello statuto civile genovese alle fonti del diritto comune, si risolveva in definitiva in un repertorio di citazioni di diritto romano e canonico non molto originale, ma decisamente utile. Lo stesso Bottino è inoltre autore di una trascrizione degli statuti criminali con qualche raro commento, conservata presso la Biblioteca Universitaria di Genova.

Come si vedrà nel saggio seguente il mondo genovese della professioni forensi si cimenta anche nella realizzazione di opere teorico-pratiche che servono da guida, soprattutto ai meno esperti, nel quotidiano svolgimento di attività particolarmente complesse, ad esempio quelle notarili o processuali.

Nota bibliografica

Tutte le fonti statutarie citate sono state schedate nel *Repertorio degli statuti della Liguria* (secc. XII-XVIII), a cura di R. SAVELLI, Genova 2003 (Fonti per la storia della Liguria, XIX).

Sulla storia statutaria genovese e ligure i contributi più significativi sono di Vito Piergiovanni e Rodolfo Savelli; in questo saggio sono stati utilizzati in particolare:

V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980; ID., *Dottrina, divulgazione e pratica alle origini della scienza commercialistica: Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi, appunti per una biografia*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», IX (1979), pp. 289-326; ID., *Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento*, *Ibidem*, XIII (1983), pp. 3-46; ID., *I rapporti giuridici tra Genova e il dominio, in Genova, Pisa e il Mediterraneo fra Due e Trecento. Per il VII centenario della battaglia della Meloria*, Genova, 24-27 ottobre («Atti della

Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIV/2, 1984), pp. 429-449; ID., *Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri*, in *Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII centenario degli statuti di Albenga*, Atti del convegno, Albenga, 18-21 ottobre 1988, Bordighera 1990 (Collana Storico-Archeologica della Liguria Occidentale, XXV), pp. 25-37; ID., *L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288*, in *Gli statuti di Albenga*, a cura di J. COSTA RESTAGNO, Bordighera-Genova 1995 (Collana Storico-Archeologica della Liguria Occidentale, XXVII; Fonti per la storia della Liguria, III), pp. IX-XXXIV; ID., *La normativa comunale in Italia nell'età fredericiana*, in ... *colendo iustitiam et iura condendo ... Federico II legislatore del Regno di Sicilia nell'Europa del Duecento*, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Roma 1997, pp. 619-635; ID., *Statuti e riformazioni*, in *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*, Atti del Convegno, Genova, 8-11 novembre 1988 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIX/2, 1989), pp. 81-98; ID., *Tradizione normativa mercantile e rapporti internazionali a Genova nel medioevo*, in *Studi e documenti di storia ligure in onore di Don Luigi Alfonso per il suo 85° genetliaco* (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXVI/2, 1996), pp. 45-58; ID., *Sui più antichi statuti del Ponente ligure*, in *Studi in onore di Victor Uckemar*, Padova 1997, pp. 981-984; R. SAVELLI, *La repubblica oligarchica. Legislazione, istituzioni e ceti a Genova nel Cinquecento*, Milano 1981; ID., "Capitula", "regulae" e pratiche del diritto a Genova tra XIV e XV secolo, in *Statuti, città, territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna*, a cura di G. CHITTOLINI e D. WILLOWEIT, Bologna 1991, pp. 447-502; ID., *Geografia statutaria e politiche fiscali*, in *Studi in onore di Victor Uckemar cit.*, pp. 1099-1116; ID., *Statuti e amministrazione della giustizia a Genova nel Cinquecento*, in *In ricordo di Edoardo Grendi* (« Quaderni storici », 110/2, 2002), pp. 347-377; R. SAVELLI - S. MACCHIAVELLO, *Tra Genova e Angioini: a proposito di un frammento statutario ventimigliese della prima metà del Trecento*, in *Studi in memoria di Giorgio Costamagna*, a cura di D. PUNCUH, (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLIII/1, 2003), pp. 525-570; R. SAVELLI, *Scrivere lo statuto, amministrare la giustizia, organizzare il territorio*, in *Repertorio degli statuti della Liguria cit.*, pp. 3-191.

Altri testi utilizzati:

Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori, a cura di L.T. BELGRANO e C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, Roma 1890-1929 (Fonti per la storia d'Italia, 11-14 bis), III; E. BENZA, *Introduzione alla storia dell'antica legislazione della Liguria*, Genova 1885; E. BESTA, *Il diritto ligure dalla caduta dell'Impero romano al secolo decimoprimo*, in *Storia di Genova dalle origini al nostro tempo*, II, Milano 1941; ID., *La cultura giuridica e la legislazione genovese dalla fine del secolo decimoprimo all'inizio del decimoterzo*, *Ibidem*, III, Milano 1942, pp. 263-274; ID., *Note per la storia del diritto in Liguria*, in « Rivista di storia del diritto italiano », XXII (1949), pp. 69-87; ID., *Fonti, legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'Impero romano al secolo decimosesto*, in *Storia del Diritto Italiano*, a cura di P. DEL GIUDICE, Milano 1925, I/2; R. BRACCIA, *Processi imitativi e circolazione dei testi statutari: il Ponente ligure*, in *Studi in onore di Franca De Marini Avonzo*, a cura di M. BIANCHINI e G. VIARENGO, Torino 1999, pp. 55-69; EAD., "Uxor gaudet de morte mariti": la donatio propter nuptias tra diritto comune e diritti locali, in « Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova », XXX (2000-2001), pp. 76-128; G. DILCHER, *Fondamenti costituzionali dei comuni italiani e tedeschi: un'analisi comparata*, in *Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale. Tradizioni normative, ordinamenti e circolazione mercantile (secoli XI-XV)*, a cura di G. ROSSETTI, Napoli 2001, pp. 97-117; R. FERRANTE, *La difesa della legalità. I sindacatori della Repubblica di Genova*, Torino 1995; ID.,

Legge e repubblica: l'esperienza genovese tra XIV e XVI secolo, in *Politica e cultura nelle repubbliche italiane dal medioevo all'età moderna*, a cura di S. ADORNI BRACCESI - M. ASCHERI, Roma 2001, pp. 237-265; F. NICCOLAI, *Contributo allo studio dei più antichi brevi della compagnia genovese*, Milano 1939; ID., *La formazione del diritto successorio negli statuti comunali del territorio lombardo-tosco*, Milano 1940; O. RAGGIO, *Norme e pratiche. Gli statuti campestri come fonti per una storia locale*, in « Quaderni storici », XXX (1995), pp. 155-194; G. SALVIOLI, *La condizione giuridica della donna a Genova nel secolo XI*, in « Rivista di storia e filosofia del diritto », 1 (1987), pp. 198-206; L. SINISI, *Formulari e cultura giuridica notarile nell'Età Moderna: l'esperienza genovese*, Milano 1997 (Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano, VIII); V. VITALE, *Le fonti del diritto marittimo ligure*, Genova 1951 (Fonti del diritto marittimo italiano, I); G. ZIROLIA, *Intorno agli statuti dei comuni liguri nel medio evo*, Sassari 1902.

INDICE

Nota del curatore	pag.	7
<i>Vito Piergiovanni</i> , La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	»	11
Nota bibliografica	»	17
<i>Roberta Braccia</i> , Cultura giuridica e cultura della legge in Liguria tra medioevo ed età moderna: la legislazione statutaria		
1. La tradizione statutaria genovese	»	19
2. La legislazione statutaria in Liguria	»	25
3. Il bagaglio culturale dei pratici: i commentari agli statuti	»	31
Nota bibliografica	»	34
<i>Maura Fortunati</i> , La cultura giuridica ligure tra prassi, tribunali e commercio: l'età tardo medievale e moderna		
1. La formazione del giurista: il mondo delle professioni legali	»	37
2. La cultura forense e le opere per la pratica	»	39
3. L'elaborazione scientifica del diritto e la cultura giuscommerciale	»	43
4. La giustizia civile e criminale	»	46
Nota bibliografica	»	49
<i>Riccardo Ferrante</i> , La cultura giuridica in Liguria. Dal tardo diritto comune alla recezione della pandettistica (XVIII-XX secolo)		
1. Tra Diritto comune e Illuminismo giuridico	»	51
2. Gli anni della Repubblica ligure: riforma del diritto e riforma degli studi giuridici	»	55

3. Scienza del diritto e università dopo l'annessione alla Francia	pag.	62
4. La scienza giuridica ligure e la codificazione (Ambrogio Laberio e Luigi Corvetto)	»	67
5. Dopo Vienna: un'annessione senza unificazione giuridica	»	71
6. Una specializzazione che si conferma: scienza giuridica ligure e diritto commerciale	»	76
7. Tra legislazione francese e istituzioni sabaude: i periodici giuridici e la giurisprudenza	»	80
8. Dal diritto costituzionale all'autonomia del diritto internazionale	»	83
9. Diritto commerciale, diritto internazionale, diritto marittimo: avvocati, parlamentari e professori nella seconda metà del XIX secolo	»	86
10. Dai codici alla pandettistica: una scienza giuridica "italiana" ed "europea"	»	91
Nota bibliografica	»	94

Carlo Bitossi, La cultura politica del Settecento

1. Un secolo senza idee politiche?	»	97
2. Genova vista da Pisa	»	101
3. L'oligarca tranquillo	»	109
4. Genova vista da Napoli	»	118
5. Patriotismo popolare	»	121
6. Lumi al tramonto	»	123
Nota bibliografica	»	127

Calogero Farinella, Il "genio della libertà". Società e politica a Genova dalla Repubblica Ligure alla fine dell'impero napoleonico

Premessa	»	129
1. L'esplosione della libertà: l'opinione pubblica nel triennio democratico	»	130
2. Aspetti del dibattito politico	»	138
3. Politica e religione	»	160
4. Tra politica e storia	»	164
5. Dibattito politico e iniziative editoriali	»	167

6. « La libertà e l'indipendenza dell'Italia »	pag.	173
7. Dopo Marengo: dalla “repubblica borghese” all'amministrazione francese	»	181
8. 1814: l'impossibile restaurazione	»	193
Nota bibliografica	»	195

Bianca Montale, La cultura politica dell'Ottocento

1. La cultura della Restaurazione. Il gruppo dell' <i>Indicatore Genovese</i>	»	199
2. Mazzini	»	201
3. Dalla crescita dell'opinione riformista allo Statuto	»	205
4. <i>Il paese legale</i> . Ministri e parlamentari	»	208
5. Il dibattito politico tra i democratici. Ausonio Franchi	»	216
6. Radicali, democratici e massoni nei decenni di fine secolo	»	222
7. I cattolici tra Stato e Chiesa. Dagli <i>Annali Cattolici</i> alla prima Democrazia Cristiana	»	226
Nota bibliografica	»	236

Giuseppe Felloni - Luisa Piccinno, La cultura economica

I. La Famiglia

1. L'unità e la struttura del patrimonio	»	239
2. Una cultura economica di origine sperimentale	»	244
3. Gli investimenti	»	248
4. Le spese domestiche tra oculatezza e prestigio	»	253
5. La salvaguardia della discendenza	»	255

II. L'amministrazione pubblica

1. Premessa	»	260
2. Vita politica e tendenze economiche	»	262
3. Governare l'economia	»	264

III. Gli affari

1. La cultura mercantile	»	277
2. La finanza e il dibattito sulla liceità dei cambi	»	280

3. La trattatistica tecnica su Arti e mestieri	pag. 283
IV. Le problematiche dello sviluppo economico ligure	
1. La ripresa del commercio tra libero scambio e politiche mercantiliste	» 287
2. Il riformismo settecentesco e la nascita delle società economiche	» 288
3. I centri del dibattito nell'età contemporanea	» 293
V. Dal pragmatismo alla scienza	
1. La maturazione della nuova scienza economica nel XIX secolo	» 295
2. La formazione professionale e l'insegnamento universitario	» 299
Nota bibliografica	» 302
<i>Valeria Polonio, Ubi karitas, ibi pax: l'aiuto al più debole. Secoli IX-XVII</i>	
1. Le basi	» 311
2. Ideali consueti e campi d'azione nuovi (secc. XII-XIV)	» 316
3. Umanesimo e compiti pubblici (sec. XV)	» 332
4. « Servizio di Dio »/« cautela dello stato » (secc. XVI-XVII)	» 345
Nota bibliografica	» 359
<i>Adele Maiello, La solidarietà in Liguria nell'età contemporanea</i>	
1. L'ingresso della Liguria nell'era liberale	» 369
2. Le società di mutuo soccorso fra solidarietà professionale e "cultura della democrazia" mazziniana	» 372
3. La solidarietà nel mondo cattolico	» 377
4. Dalla solidarietà di mestiere o di luogo alla solidarietà di classe	» 379
5. Mutualismo, resistenza, cooperazione: la creazione di un "modello associativo riformista ligure"	» 386
6. I lavoratori del porto	» 388
7. I lavoratori metallurgici	» 391
8. Le forme della solidarietà di classe	» 392
9. La fine della solidarietà come impegno privato	» 397
Nota bibliografica	» 400

Fausta Franchini Guelfi, La diversità culturale delle confraternite fra devozione popolare, autonomia laicale e autorità ecclesiastica

1. Una storia di subalternità e di conflitti	pag.	401
2. L'origine delle confraternite laicali	»	403
3. Gli oratori	»	406
4. Gli statuti: le norme della vita confraternale	»	408
5. Il differenziarsi delle tipologie associative	»	411
6. Il rito processionale	»	420
7. I conflitti con le gerarchie ecclesiastiche	»	425
8. Le soppressioni ottocentesche	»	427
Nota bibliografica	»	432

Mirella Pasini, Pietà e filosofia

1. Misticismo e <i>charitas</i>	»	445
2. Tra <i>humanitas</i> e cancellerie: Bartolomeo Facio e Jacopo Bracelli	»	451
3. Settecento riformatore, dispute civili e controversie teologiche	»	457
4. Tra restaurazione religiosa e rivoluzione politica: i giansenisti liguri	»	460
5. Mazzini e il radicalismo politico	»	464
6. Ausonio Franchi - alias Cristoforo Bonavino: un'ideologia politica fra due crisi di coscienza	»	469
7. L'età dei medici filosofi	»	474
8. Uno sguardo sul Novecento	»	480
Nota bibliografica	»	481



Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncuh*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Glauco - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo